

3417
67,00 (Sostanziosa/00)
ALLEGATO AL LATTO N°
REGISTRATO L. UDINE IL 5 AGO. 2022
SERIE 3 - PRIVATI N.A.- (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo De Luss
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

Esente da imposta di bollo
Art. 82 co. 3, D.Lgs. 117/17



Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE dei GENITORI e degli AMICI dei DISABILI denominata
"LA PANNOCCCHIA" OdV

Sommario

ARTICOLO 1.....	2
Denominazione – Sede – Durata.	2
ARTICOLO 2.....	2
Scopo, finalità e attività.	2
ARTICOLO 3.....	3
Ammissione e numero degli associati.	3
ARTICOLO 4.....	4
Diritti e obblighi degli associati.....	4
ARTICOLO 5.....	4
Perdita della qualifica di associato.....	4
ARTICOLO 6.....	5
Organi dell'associazione	5
ARTICOLO 7.....	5
Assemblea – Composizione – Attribuzioni	5
ARTICOLO 8.....	6
Presidente	6
ARTICOLO 9.....	6
Organo di Amministrazione	6
ARTICOLO 10.....	7
Organo di Controllo	7
ARTICOLO 11.....	7
Revisore legale dei conti	7
ARTICOLO 12.....	8
Gestione del Patrimonio	8
ARTICOLO 13.....	8
Divieto di distribuzione degli utili	8
ARTICOLO 14.....	8
Patrimonio	8

ART. 15	8
Bilancio di esercizio	8
ART. 16	9
Bilancio sociale e informativa sociale	9
ART. 17	9
Libri sociali	9
ART. 18	9
Volontari	9
ART. 19	10
Lavoratori	10
ART. 20	10
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	10
ART. 21	10
Rinvio	10

ARTICOLO 1

Denominazione – Sede – Durata.

È costituita fra i genitori, i tutori e gli amici dei disabili dell'Ambito del "Medio Friuli", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "La Pannocchia" OdV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Codroipo (UD) in viale F. Duodo, 86 e con durata illimitata.

L'Organo di Amministrazione, previa delibera assembleare, ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze, nonché sopprimerle.

ARTICOLO 2

Scopo, finalità e attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Lettera a) art.5 CTS: Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera c) art.5 CTS: Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera i) art.5 CTS: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio:

- Promuovere scambi di idee e di esperienze fra i genitori al fine di un reciproco aiuto ed aggiornamento sui problemi di educazione, recupero ed inserimento sociale dei propri figli;
- Favorire rapporti e scambi di informazioni con Autorità, Enti Pubblici, Privati ed Opinione Pubblica al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti dei disabili;
- Promuovere azioni intese all'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali;
- Aiutare la riabilitazione psicofisica dei disabili ed il loro inserimento nel contesto sociale;
- Sostenere ed appoggiare, in un quadro di collaborazione e partecipazione, i programmi operativi ed i criteri pedagogico-educativi vigenti nella struttura residenziale denominata "Una Finestra sul Futuro – Dopo di Noi" e negli altri Centri del territorio che operano nello stesso settore.
- Stipulare, se ritenuto necessario dagli Associati, tutti gli atti necessari per la gestione sia in proprio sia in collaborazione con Enti ed Associazioni, pubblici e/o privati di servizi a favore dei disabili psicofisici.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione è apolitica. Oltre che all'assenza del fine di lucro l'associazione si atterra ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente dell'associazione.

L'associazione ricerca e mantiene rapporti di collaborazione con altri Enti ed Associazioni, può assumere iniziative in proprio e/o aderire a quei sodalizi che svolgono azioni per favorire la migliore realizzazione e gli scopi associativi, fatta salva in ogni caso la sua autonomia statutaria.

ARTICOLO 3

Ammissione e numero degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La qualifica di associato viene conferita alle seguenti condizioni:

- Richiesta scritta al Presidente dell'Associazione contenente:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- Contestuale versamento della quota d'iscrizione (se prevista).
- Essere in possesso di elevati principi morali.

L'Organo di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla richiesta, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto e maggioranza semplice sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Viene escluso l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, a eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- Tengono comportamenti lesivi dell'immagine dell'associazione stessa.
- Compiono atti che danneggiano o impediscono il raggiungimento degli scopi e dei programmi che l'associazione si prefigge.
- Non provvedono al pagamento della quota associativa annuale.

ARTICOLO 6

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- L'Organo di Amministrazione
- L'Organo di Controllo.

Gli organi associativi durano in carica tre anni ai loro componenti non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7

Assemblea – Composizione – Attribuzioni

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se il numero complessivo di associati è inferiore a 500 o, se tale valore è superato, sino ad un massimo di 5 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro degli associati ovvero inviata tramite mail.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'approvazione del documento di previsione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o a richiesta di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, tuttavia per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e/o dal Vice Presidente o, in mancanza delle precedenti indicazioni, da altra persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed il documento di previsione economica;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul reclamo del provvedimento di esclusione degli associati;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- approva altre eventuali proposte avanzate dall'Organo di Amministrazione;
- discute e delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ARTICOLO 8

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto fra i suoi membri.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, esegue le delibere dell'Organo di Amministrazione e può adottare in caso di urgenza provvedimenti di ordinaria amministrazione riferendo a quest'ultimo per la ratifica in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 9

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- approvare le stipule di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di Amministrazione potrà emanare un Regolamento interno per disciplinare particolari aspetti della vita associativa. Tale Regolamento può essere modificato e/o integrato dall'Assemblea.

Per l'assunzione formale di responsabilità e di impegni onerosi per l'associazione o iniziative di particolare importanza, l'Organo di Amministrazione deve assumere il parere vincolante dell'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e nove, scelti tra le persone fisiche associate (si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza) nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto. I Componenti l'Organo di Amministrazione restano in carica per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione si procede automaticamente alla surroga con il primo dei non eletti fino al completamento degli aventi riportato suffragi nell'ultima Assemblea elettiva.

Nell'impossibilità di completare l'organigramma di cui al precedente capoverso, l'Organo di Amministrazione procede regolarmente fino al termine del proprio mandato, purché costituito da un numero di componenti eletti non inferiore a tre.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Componenti l'Organo di Amministrazione, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Componenti l'Organo di Amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Potrà essere nominato un Segretario anche al di fuori dei componenti dell'Organo di Amministrazione, nel qual caso svolge le proprie funzioni nell'Organo di Amministrazione e nell'Assemblea senza diritto di voto. Il Segretario redige i verbali, cura la corrispondenza, è responsabile della regolare tenuta degli atti, della documentazione e della cassa dell'associazione.

ARTICOLO 10

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato quando ritenuto opportuno oppure quando è obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'Organo di Controllo opera secondo quanto previsto dalla Legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato facoltativamente od obbligatoriamente un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile, quando ritenuto opportuno o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12

Gestione del Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14

Patrimonio

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nonché da eventuali avanzi di gestione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione per donazioni o lasciti od altro.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite fissato dalla Legge può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta ai rispettivi organi che ne tengono cura.

ART. 18

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

Lavoratori

Nei limiti previsti dalla legge l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore "per scopi analoghi", nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle altre leggi ove applicabili.

Codroipo, 1 agosto 2022